



COPIA PER
CONTROPARTE

TRIBUNALE DI PALMANOVA

Nella causa introdotta con ricorso ex art. 615 II° co. c.p.c., iscritta al n. 296/05

R.G., G.U. Dott. Zambon, promossa da:

- **Andreon Francesco**, con Avv. Giovanni Bonotto

Attore opponente

CONTRO

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s.**, con gli avv. ti

Marco Santarcangelo e Paolo Dal Zilio

Convenuta resistente

Il patrocinio dell'attore dimette la seguente

MEMORIA EX ART. 183 C.P.C.

La presente memoria, dedicata *in primis* alla precisazione delle domande, impone tuttavia con riferimento proprio a tale adempimento di replicare anche alle deduzioni e alla presa di posizione assunta dalla convenuta resistente con il proprio atto introduttivo.

1) Sulla *legitimitas ad causam* e sulla *titolarità del rapporto controverso*.

Controparte spende diverse pagine della propria comparsa di costituzione e risposta per affrontare la questione della diversità giuridica tra le figure della legittimazione ad agire da un lato e della titolarità del rapporto controverso dall'altro.

Una prima lettura dell'atto, impressiona per bravura e capacità argomentativi tanto che il valente collega avversario fa credere che il suo assistito abbia ragione.

Non è così, ma lo ringraziamo per averci rinnovato alla memoria la sottile distinzione tra *legittimatio ad causam* o legittimazione ad agire o contraddire che dir si voglia e la titolarità del rapporto controverso, com'è stata identificata dal nostro contraddittore l'eccezione svolta da questa difesa nell'atto di appello.

Ci sia permesso dire che non condividiamo la ricostruzione perché il caso di specie è dominato da altre considerazioni, che lo pongono quanto meno al confine se non al di qua (leggasi nell'eccezione di difetto di *legittimatio ad causam*) dall'ipotesi negata dalla difesa avversaria.

Ci sia del pari permesso, per chiarire il nostro punto di vista, un esempio bislacco. Si ha difetto di *legittimatio ad causam* nel seguente caso, "Caio cita in giudizio Tizio indicando che lo stesso ha investito il cane della moglie - la moglie ha sofferto molto- e chiede il risarcimento dei danni da essa patiti verso Tizio ". E' evidente come in questo caso nella prospettazione dei fatti da parte di Caio appaia *ictu oculi*, a tenore dell'articolo 100 cpc, che il diritto esercitato da Caio appartiene alla moglie.

Non più di difetto di legittimazione ad agire si deve parlare nel caso diverso in cui Caio citando Tizio indichi che quest'ultimo ha investito il cane e chieda per ciò il risarcimento dei danni verso Tizio, ma il giudice nel decidere si trovi agli atti, su opposizione di Tizio, che il cane non sia dell'attore ma della moglie.

Questa seconda ipotesi, in effetti, riguarderebbe un'indagine sulla titolarità del diritto posto che l'eccezione non si ricava dalla sola prospettazione dei fatti esposta da Caio.

Ancora diverso è il nostro caso ove la condotta dell'attore Essedì Studio & Associati di Sandro Della Valle sas è caratterizzata dalla reticenza e dalla equivocità delle denominazioni dove la diversità del soggetto titolare è nascosta dalla quasi omonimia e dal fatto che solo la diversità della partita IVA

smaschera la non titolarità del rapporto dedotto in giudizio. Se Essedi Studio sas avesse detto che la Microsoft ha fatto un contratto con la ditta Andreon e ne avesse prodotto il documento immediatamente sarebbe stato evidente, dalla diretta prospettazione data dall'attore, che si trattava di un diritto appartenente a terzi.

Nel nostro caso Essedi Studio & Associati, il Giudice ci passi la parola, "ha ciurlato nel manico" circa il fatto dell'altruità del rapporto, tant'è che il difetto di legitimatio ad causam non risulta così evidente come nel caso del cane.

La reticenza sta nel fatto che l'attore, Essedi Studio & Associati, non ha mai detto di aver acquistato il credito ponendo sul piatto la questione della titolarità effettiva ma semplicemente ha taciuto, enfatizzando i toni e infine "giocando" su un terreno che si trova al confine tra la legittimazione ad agire e la titolarità del rapporto controverso. Come correttamente illustrato, la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio laddove dalla prospettazione dell'attore sia accertabile che il convenuto non possa identificarsi con tenuto a subire la pronunzia giudiziale. Ed è proprio ciò che ha sostenuto la ricorrente nell'atto di citazione d'appello prima e nel ricorso per cassazione poi; tutta la questione poggia sull'equivoco della partita iva ricollegabile prima a Sandro Dallavalle nella sua qualità di libero professionista e successivamente, mutata, alla società in accomandita semplice facente capo allo stesso soggetto. Trascura però di precisare che la denominazione non è mai sostanzialmente cambiata: il Dallavalle libero professionista agiva con la denominazione "Essedi Studio e Associati" mentre la costituita società agiva sotto il nome di "Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas".

Resta in ogni caso il fatto che eccezione di difetto di legittimatio ad causam oppure eccezione di merito la questione è stata correttamente e tempestivamente sollevata, ancorchè nel proprio atto di citazione di appello.

2) Sui contenuti degli accordi intercorsi tra le parti

Controparte asserisce che gli accordi intercorsi non erano nei termini come esposti nel ricorso bensì gli stessi risultavano superati dalla lettera 03.02.05., nella quale non si parlava di € 3.000,00 bensì di € 3.500,00. Controparte a sua volta omette di riferire che la differenza in meno versata era relativa alla questione IVA di cui ne pretendeva il pagamento ulteriore sulla somma stabilita dal Giudice. Su tale punto la ditta Andreon aveva cura di contestare la pretesa posto che la statuizione della sentenza era stata chiara nell'indicare con esattezza l'importo dovuto da Andreon Francesco ovvero L. 23.480.000 con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione relativa ad IVA (doc. all.ti.22).

Nessun inadempimento pertanto è imputabile al ricorrente.

* * *

In relazione a quanto sopra dedotto il patrocinio dell'opponente, richiamato il proprio atto introduttivo, quindi così precisa le domande:

voglia il Tribunale, ogni avversa istanza disattesa e reietta,

1) in relazione all'accordo intercorso tra le parti ed al suo esatto adempimento da parte di Andreon Francesco e per esso della Andreon arredamenti Srl, conferitaria della ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco:

confermata la sospensione dell'esecuzione,

dato atto che l'opponente ha versato alla convenuta opposta, con riserva espressa di ripetizione delle somme versate in caso di riforma della sentenza costituente titolo, alla data della presente memoria ex art. 183 c.p.c., la somma

complessiva di euro 22.500,00 (quantificazione aggiornata all'ultima disposizione di bonifico del mese di maggio 2006)

accertare e dichiarare che quanto versato rappresenta l'esatta esecuzione dell'accordo raggiunto tra le parti per mezzo dei rispettivi legali;

accertata e dichiarata la validità ed efficacia del predetto accordo, **ritenuto e dichiarato** l'inadempimento da parte di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s. dell'accordo, conseguentemente **dichiarare** l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità degli atti esecutivi posti in essere a partire dal precetto e dal pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario in danno di Andreon Francesco su istanza della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.n.c., ed ogni successivo atto inerente e conseguente.

AD

2) in relazione alla carenza di legittimazione attiva in capo alla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s.:

accertato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta resistente è stata ritualmente sollevata in sede d'appello trattandosi di procedimento regolato secondo le norme del rito antecedente la riforma introdotta con la L. n. 353 del 26 nov. 1990, **accertato** altresì che tale eccezione può essere rilevata d'ufficio anche nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, **dichiararsi** l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità degli atti esecutivi posti in essere da Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s. in odio a Andreon Francesco.

In ogni caso con condanna della convenuta resistente al risarcimento dei danni tutti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., conseguenti all'illegittimità della sua condotta processuale nella misura che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa.

Riservata in separato giudizio domanda di ripetizione delle somme pagate

dall'attore, in caso di riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria: con ogni riserva compatibile con il rito.

Si allega al n. 22) copia sentenza Tribunale di Treviso n. 1349/2000 e al n. 23)

copia bonifici effettuati dal novembre 2005 a maggio 2006.

Con osservanza.

Treviso - Palmanova, li 23.06.06

Avv. Giovanni Bonotto